



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER LA CAMPANIA

**MEMORIA
DEL PROCURATORE REGIONALE
MAURIZIO STANCO
PER LA PARIFICA DEL RENDICONTO
REGIONALE 2019**

Udienza 30 dicembre 2020



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER LA CAMPANIA

MEMORIA

del Procuratore regionale rappresentante il pubblico ministero presso gli Uffici della Corte dei conti per la Campania, nel giudizio sul Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2019, ai sensi degli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione; 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012 nonché 40 e 72 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, 4 e 26 del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038 e 190 del codice di procedura civile;

SOMMARIO

1	Premessa.....	1
2	Analisi giuscontabile.....	4
3	Il disavanzo.....	8
4	Il sistema dei vincoli di cassa	9
5	La gestione finanziaria del settore sanitario	12
6	Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	17
7	Fondo accantonamento perdite partecipate e fondo rischi partecipate.....	19
8	L'indebitamento	21
9	Fondi eterofinanziati.....	22
10	Il ruolo della sore.sa. s.p.a.....	24
11	Debiti fuori bilancio	26
12	Conclusioni	27

1 PREMESSA

Nel procedere all'esame del rendiconto per l'anno 2019, deve rilevarsi come la Regione Campania sia finalmente vicina ad assicurare il rispetto di tutti i tempi legislativamente previsti per l'approvazione di tale basilare documento contabile, grazie agli sforzi compiuti in questi ultimi anni dagli uffici regionali, oltre che dalla Sezione regionale di controllo, per raggiungere tale traguardo, con un impegno di cui deve essere dato atto e riconoscimento.

La violazione di tale fondamentale dovere, il rispetto dei tempi, scardina la logica e la funzione della procedura di approvazione dei bilanci, che risponde a esigenze di controllo degli organi di diretta legittimazione democratica sul prelievo, sull'autorizzazione e sull'uso delle risorse pubbliche da parte dell'organo esecutivo.

L'aspetto che interessa rimarcare è che la mancata tempestiva approvazione del rendiconto pregiudica il normale e fisiologico percorso delle scelte di bilancio e determina anche un'incongrua gestione di quello corrente, perché quest'ultimo non può tenere conto della correzione derivante dai risultati definitivamente accertati della pregressa gestione.

Il frazionamento annuale del bilancio secondo la cadenza dell'anno solare non elimina la naturale continuità dell'attività amministrativa ed economica-finanziaria, continuità che viene ad essere assicurata dal riporto delle posizioni attive e passive nel nuovo esercizio, che rappresentano gli elementi sui quali impostare e perseguire l'equilibrio del bilancio.

Questo processo entra in crisi se l'approvazione del rendiconto non interviene nei tempi previsti, considerato che ha la funzione di conferire certezza ai risultati e ne consente l'applicazione e considerazione nel nuovo esercizio in corso.

Nel caso della Campania assistiamo da diversi anni alla gestione di bilanci sulla base di risultati degli esercizi precedenti meramente ipotetici, la regione deve necessariamente rientrare nel perimetro della normalità e nella regolarità del bilancio, sia per quanto riguarda il rispetto dei tempi che per la certezza dei suoi conti.

La Campania non è una monade isolata, i suoi risultati confluiscono e influenzano la finanza pubblica dell'intero Paese, occorre consentire il consolidamento dei conti pubblici, vi è una complessiva interdipendenza che con la moneta unica e i relativi vincoli viene a oltrepassare anche i confini nazionali.

Si spera, quindi, che si riesca nel prossimo esercizio a ricondurre la sua gestione nell'ordinario e corretto ciclo temporale del bilancio, attuando compiutamente la disciplina del nuovo ordinamento finanziario e contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod.

L'indicatore di maggiore importanza al quale occorre dedicare attenzione nell'esame del rendiconto è quello del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio, alla cui corretta determinazione, è bene sottolinearlo, è essenzialmente finalizzato l'odierno giudizio.

Il risultato di amministrazione disponibile espone un risultato negativo, esprime un elevato disavanzo che dovrà essere recuperato, ma nello stesso tempo deve sottolinearsi come tale risultato sia migliorato negli ultimi anni, osservandosi un lento e graduale percorso di rientro. Le Regioni negli ultimi anni hanno dovuto sopportare gravose riduzioni di spesa imposte dai minori trasferimenti erariali, e la situazione campana non è stata delle più felici, in quanto si è trovata dover sostenere anche il peso della copertura di ampia parte del disavanzo finanziario della gravemente dissestata sua pregressa gestione sanitaria, oggetto di provvedimenti di commissariamento con piano di rientro (rientro recentemente conclusosi).

In un bilancio già largamente assorbito dalla spesa sanitaria, generalmente attestata a circa due terzi della spesa regionale, sono venuti drasticamente a comprimersi gli spazi di spesa libera, non vincolata, con penuria di risorse da poter utilizzare per soddisfare le politiche regionali. Ciononostante, il disavanzo della nostra regione va diminuendo grazie agli effetti positivi delle gestioni annuali degli ultimi esercizi, la direzione è quella giusta, ed occorre perseverare per conseguire ulteriori percentuali di abbattimento della situazione debitoria proveniente dalle passate amministrazioni, sempre salvaguardando, con razionalizzazioni e recuperi di efficienza, i servizi e i livelli minimi essenziali.

La tendenza sin qui osservata è positiva, anche se ovviamente nei risultati dell'esercizio 2020 dovrà valutarsi l'impatto che avrà l'emergenza epidemiologica da Covid-2019.

Si ritiene, inoltre, di dover esprimere un complessivo giudizio positivo sulla riforma che ha introdotto nel 2012 il giudizio di parificazione del rendiconto generale per le Regioni a statuto ordinario, voluto dal legislatore nazionale per una verifica più pregnante dei conti regionali nell'alveo dei vincoli di finanza pubblica.

La natura contenziosa del giudizio ha consentito di sollevare questioni di legittimità costituzionale sulle leggi regionali incidenti sul bilancio, dotando l'ordinamento di un incisivo

strumento per rendere effettivamente giustiziabili squilibri finanziari aventi fonte nella disciplina legislativa regionale, altrimenti privi di concreti controlimiti.

Con queste favorevoli generali notazioni, può procedersi all'esame delle questioni di maggior rilievo emergenti dall'analisi del documento contabile.

2 ANALISI GIUSCONTABILE

La Giunta regionale ha proceduto ad approvare, con deliberazione n. DDL 331 del 30/06/2020, lo Schema di Rendiconto 2019, completo di tutti gli allegati, predisposto dalla Direzione generale per le risorse finanziarie, e lo schema del relativo disegno di legge di approvazione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 53, comma 3, dello statuto della Regione Campania, approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, salvo quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei consigli comunali e provinciali.

Pertanto, con deliberazione d.g.r. DDL n. 480 del 3 novembre 2020, la Giunta regionale ha deliberato di riavviare l'iter legislativo di approvazione del Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2019 e di «riapprovare il Disegno di Legge avente ad oggetto "Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2019", sostanzialmente già oggetto di approvazione con la precedente deliberazione DGR DDL n. 331 del 30/06/2020».

Dagli atti a disposizione di questa Procura e dagli esiti dell'istruttoria effettuata della Sezione sul rendiconto in esame emerge, anche a seguito degli stimoli ed indirizzi provenienti da quest'ultima, un'opera di revisione da parte della Regione non solo delle tecniche di rappresentazione dei dati di bilancio, tendenzialmente coerenti con la necessaria trasparenza dei documenti contabili, ma anche delle prodromiche procedure amministrative. Sebbene tale opera di revisione non sia ancora del tutto soddisfacente, occorre dare atto dello sforzo e dei progressivi miglioramenti della qualità del bilancio regionale. D'altra parte, la stessa Consulta ha più volte sottolineato che il rendiconto regionale deve fornire una «trasparente, corretta e sintetica indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge» non soltanto in relazione all'esercizio finanziario a cui si riferisce, ma anche quale parametro per gli esercizi successivi. Pertanto, l'infedele rappresentazione delle risultanze economiche nel rendiconto può inficiare di per sé gli esercizi finanziari successivi, pregiudicando la legalità finanziaria presidiata proprio dal giudizio di parificazione.

L'esercizio 2019 si è chiuso con un risultato di amministrazione di esercizio pari a € 823.761.853,20.

Le entrate in conto competenza accertate, ammontano ad € 19.908.795.733,22, delle quali sono state riscosse e versate per un importo pari a € 15.735.653.398,73, con una percentuale pari al 79,04%; di conseguenza, rimangono da riscuotere entrate per € 4.173.142.334,49.

Le spese in conto competenza impegnate risultano pari ad € 19.609.796.522,82, delle quali sono state pagate per € 15.396.785.343,42 con una percentuale pari al 78,52%; le spese rimaste da pagare ammontano pertanto ad € 4.213.011.179,40.

In definitiva, si segnala una leggera diminuzione del risultato di amministrazione nel 2019 rispetto al 2018 e si evidenzia che rimane ragionevole la percentuale di riscossione delle entrate rispetto a quelle accertate e quella delle spese effettuate rispetto agli impegni.

I risultati finali del rendiconto generale sono riassunti dalle seguenti tabelle:

Tabella 1 - Risultato di amministrazione di esercizio al 31 dicembre 2018 e 2019 (in euro)

		2018	2019
		TOTALE	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio		794.630.907,00	511.863.225,75
RISCOSSIONI	(+)	16.276.131.975,19	17.955.933.516,67
PAGAMENTI	(-)	16.558.899.656,44	18.023.053.918,73
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	511.863.225,75	444.742.823,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0	0
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	511.863.225,75	444.742.823,69
RESIDUI ATTIVI	(+)	8.596.361.918,31	9.612.511.104,34
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0	0
RESIDUI PASSIVI	(-)	7.926.635.603,56	8.847.819.181,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	188.930.677,69	230.848.823,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO	(-)	138.272.782,65	154.824.069,87
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ...	(=)	854.386.080,16	823.761.853,20

Nella tabella 4 anche per l'esercizio 2019 si indica il risultato di amministrazione effettivo e complessivo che evidenzia quale sia la situazione di avanzo o disavanzo dell'Ente, in considerazione della situazione patrimoniale degli esercizi pregressi.

Tabella 2 - Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 e 2019

(in euro)

	2018	2019
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	620.040.274,74	431.875.679,40
Accantonamento residui radiati al 31/12/2017	1.060.214.183,58	1.060.214.183,58
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	2.424.650.949,16	2.355.242.790,17
Fondo contenzioso	263.286.431,63	313.233.848,58
Fondo rischi partecipate	2.552.449,57	
Fondo perdite società partecipate	0	14.332.291,00
Altri accantonamenti	448.973.523,12	397.731.077,79
Totale parte accantonata	4.819.717.811,80	4.572.629.870,52
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	153.342.985,54	165.283.257,90
Vincoli derivanti da trasferimenti	825.546.167,39	833.179.504,12
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	32.281.839,03	16.716.128,34
Altri vincoli	0	
Totale parte vincolata	1.011.170.991,96	1.015.178.890,36
Totale parte disponibile	4.976.502.723,60	4.764.046.907,68

Il disavanzo da ripianare - che viene iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2020 della Regione Campania - corrisponde ad euro 2.355 milioni al fondo anticipazioni di liquidità (F.A.L.) e ad euro 2.409 milioni a debito autorizzato e non contratto (D.A.N.C.).

Si riporta di seguito una tabella di variazione del disavanzo 2016/2017/2018/2019.

Tabella 3 - Variazione 2016/2017/2018 del disavanzo (in milioni di euro)

	Rendiconto	Rendiconto	Rendiconto	Rendiconto	Variazione	Variazione
	2016	2017	2018	2019	2019/18	2019/16
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	3.096	2.851	2.552	2.409	-143	- 687
Fondo anticipazione di liquidità	2.558	2.492	2.424	2.355	-69	- 203
Totale disavanzo da iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo	5.654	5.343	4.976	4.764	-212	- 890

3 IL DISAVANZO

Tra gli aspetti gestionali positivi, ad avviso di questa Procura, merita di essere segnalato anche la tendenza di riduzione del disavanzo; infatti, il disavanzo complessivo è passato da - 5.654 milioni, al termine del 2016, a - 5.343, al termine del 2017, mostrando un miglioramento di circa 311 milioni di euro. Nel 2018 il disavanzo è stato pari a 4.976 milioni di euro, per cui si registra un ulteriore miglioramento per 367 milioni. Nel 2019 il disavanzo è stato pari a 4.764 milioni di euro, con un miglioramento per 212 milioni di euro. La riduzione del disavanzo è coerente con la necessità di orientare la gestione della finanza regionale verso la difesa di quei principi di equità intergenerazionale, minacciati, come più volte sottolineato dalla Consulta, dall'accumulazione di un elevato volume di debito.

4 IL SISTEMA DEI VINCOLI DI CASSA

In via preliminare occorre rammentare che la Regione Campania si era proposta come «ente sperimentatore» dell'armonizzazione e pertanto le norme relative alla cassa del d.lgs. 118/2011 hanno trovato applicazione già a partire dall'esercizio finanziario 2012, in relazione alle modalità di gestione separata della spesa sanitaria accentrata.

Per effetto di tali disposizioni il conto di tesoreria regionale è scisso in due sezioni/conti:

- uno riservato alle movimentazioni della spesa riconducibile al servizio sanitario regionale, che in tal modo è riservato e vincolato alle spese sanitarie;
- l'altro per le spese ordinarie.

Il saldo dei due conti refluisce nel risultato di amministrazione.

Per effetto di tali nuove procedure nel corso dell'esercizio finanziario sono stati verificati i flussi tra i due conti che, però, rappresentano, nel risultato di amministrazione, un valore unitario.

La separazione, però, costringe ad una serie di movimentazioni in «partite di giro» (E07104 del titolo 9 dell'entrata e U09196 del titolo 7 della spesa per la cassa ordinaria; E07110 del titolo 9 dell'entrata e U09100 del titolo 7 della spesa per la cassa sanità) finalizzate solo a consentire degli utilizzi della cassa sanitaria ad altri scopi. Pertanto, ai fini della determinazione del saldo della cassa al 31 dicembre, i flussi vengono suddivisi in due gruppi, in ragione dei conti di tesoreria che movimentano:

- 1) flussi relativi alla Sanità, che movimentano il conto di tesoreria intestato alla Gestione sanitaria ex art. 21 d.lgs. n. 118/2011;
- 2) flussi relativi ad altri fondi vincolati, che movimentano il conto di tesoreria intestato alla Gestione ordinaria.

Ciò serve a registrare eventuali rapporti di debito verso il conto di tesoreria sanitario, per provvedere alla sua ricostituzione in caso di utilizzi «ordinari».

Dalla lettura della Relazione sulla gestione, è emersa, al 31.12.2019, la presenza di movimenti tra i conti di tesoreria ordinaria e di tesoreria sanità non ricostituiti. In particolare, è merso un credito della cassa sanitaria, nei confronti della cassa ordinaria, pari a € 536.562.545,59 con

conseguente utilizzo, per cassa, di risorse vincolate della gestione sanitaria, non ricostituite alla chiusura dell'esercizio finanziario in esame.

È stato evidenziato come tale modalità gestionale sia reiterata nel tempo. Infatti, anche nel biennio 2017/2018, la Regione ha fatto ricorso all'utilizzo di cassa vincolata afferente alla gestione sanitaria, sia pure con diverse modalità qualitative e quantitative. Si rileva, pertanto, una tendenza in consistente aumento del fenomeno in esame.

La Regione utilizza nell'esercizio risorse vincolate, destinate per legge alla gestione sanitaria, per finanziare spesa ordinaria, provvedendo a reintegrare il vincolo solo nell'esercizio successivo. Tale *modus operandi* si è ripetuto, in misura e in termini diversi, nelle ultime cinque annualità.

La Procura rileva che il ricorso costante e reiterato nel tempo a tale meccanismo sembra rivelare una modalità gestionale che, ormai, ha assunto il carattere della stabilità. In tal modo, viene a innescarsi, senza soluzione di continuità, un meccanismo che, potenzialmente, è suscettibile di assumere carattere sistematico.

In definitiva, il ripetuto ricorso a tale meccanismo potrebbe essere espressione di una patologica dissimulazione di copertura afferente alla parte ordinaria del bilancio e dell'impossibilità dell'Ente di far fronte, finanziariamente, a latenti e reiterati squilibri, afferenti alla spesa ordinaria.

Quanto alla cassa vincolata, in occasione delle precedenti parificazioni del rendiconto, la Sezione aveva «parificato con riserva» la cassa negli esercizi dal 2013 al 2018. Tale riserva indirizzava un monito alla Regione, ricordando la necessità di un adeguamento normativo, dedotto dai principi generali della contabilità pubblica (allegato n. 6 d.lgs. 118/2018, modificabile con regolamento statale ai sensi dell'art. 4, comma 7-ter). Nelle more, si richiedeva alla Regione di predisporre un sistema di contabilità analitica in assenza di un piano dei conti analogo a quello degli enti locali.

A tal proposito, si rileva che l'odierno piano dei conti (all. 6, d.lgs. n. 118/2011), per le Regioni, non prevede le codifiche per la registrazione dei vincoli diversi da quelli sanitari. Di conseguenza, la Regione Campania ritiene per tale motivo di avere rispettato, a normativa vigente, le disposizioni previste salvo confermare la predisposizione di un sistema di contabilità analitica nelle more di una modifica del piano dei conti ove questa dovesse

intervenire. La Regione Campania, per tale ragione, sta provvedendo a disporre un sistema di contabilità analitica suppletiva, in attesa di una modificazione del quadro normativo regolamentare.

Considerato lo sforzo di riallineamento dei conti compiuto dalla Regione sul piano dei sospesi nonché le difficoltà organizzative incontrate sul piano delle nuove procedure informatiche, occorre che la Regione porti a termine l'impegno, confermato nel corso dei precedenti giudizi di parifica (con l'obiettivo dell'esercizio 2019) di implementare un sistema di controllo dei vincoli completo.

La Procura quindi, in continuità con quanto avvenuto sui precedenti rendiconti, è dell'avviso che occorra accertare l'anomalia dell'assenza di un'anagrafica completa dei vincoli per cassa (limitata solo a quelli sanitari), e di parificare la cassa della Regione Campania, con la "riserva" di verificare l'adeguamento della stessa ai principi dell'ordinamento, in coerenza con l'impegno assunto.

Per quanto concerne, invece, il rispetto della tempistica nei pagamenti in ambito sanitario, la maggior parte delle Aziende fa registrare tempi superiori a quelli previsti dalla legge. In alcuni casi, l'entità del ritardo assume dimensioni che inducono a ritenere necessaria l'adozione, senza indugio, di misure preordinate ad invertire un *trend* che si pone in stridente contrasto con la normativa euro-unitaria e interna che regola la materia *de qua*.

In particolare, occorrerebbe approfondire la riconducibilità di tali ritardi all'attività amministrativa di competenza delle singole Aziende (predisposizione delle determine e dei mandati di pagamento) ovvero alla successiva fase di pagamento gestita, come è noto, dalla So.re.sa. s.p.a quale Centrale Unica dei Pagamenti.

La Procura prende atto di quanto affermato dalla Regione nel corso dell'udienza di pre-parifica circa una differenza tra pagamenti su debiti correnti e pagamenti su debiti pregressi, dal momento che almeno per i primi vi sarebbe il rispetto dei termini di pagamento. Non vi sarebbe, invece, relazione tra il ricorso ai prelievi temporanei dal conto intestato alla gestione sanitaria a favore della gestione ordinaria ed il rispetto dei termini di pagamento degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

5 LA GESTIONE FINANZIARIA DEL SETTORE SANITARIO

Particolare attenzione merita la gestione finanziaria nel settore sanitario in quanto i fondi del perimetro sanitario, nell'esercizio 2019, risultano pari al 56,50% circa delle entrate totali accertate nel bilancio regionale e al 57,36% circa degli impegni; le percentuali aumentano se si considerano le entrate incassate, pari al 71,49%, e le spese pagate, pari al 73,09%.

I trasferimenti statali derivanti dal riparto del fondo sanitario nazionale per l'anno 2019 ammontano - ante mobilità - a € 10.347.454.546 (cfr. delibera CIPE n. 82 del 20.12.2019 - Riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale Finanziamento indistinto dei LEA - livelli essenziali di assistenza)

Per gli anni 2017 e 2018 ammontavano rispettivamente a € 10.125.148.324 e € 10.229.797.946 (cfr. delibere CIPE n. 117 del 22.12.2017 e n. 72 del 28.11.2018)

Nelle tabelle allegate alla delibera CIPE n. 82/2019 risulta molto rilevante il dato della mobilità sanitaria extra-regione pari, per il 2019, ad un saldo negativo di € 323.408.811 (nel 2017 era pari ad un saldo negativo di € 283.257.467 e nel 2018 ad un saldo negativo di € 302.113.297) con una preoccupante tendenza che continua a sottrarre risorse al Sistema sanitario regionale.

Al netto della mobilità sanitaria interregionale, il totale indistinto della quota del fondo sanitario nazionale per l'anno 2019 risulta pari a € 10.003.439.131.

Il servizio sanitario regionale è organizzato attraverso la GSA Gestione Sanitaria Accentrata che gestisce in autonomia una parte di fondo sanitario e le Aziende sanitarie e ospedaliere, che hanno personalità giuridica, autonomia gestionale e di bilancio.

Occorre specificare che la GSA non è un ente a sé stante, bensì una «parte» dell'ente Regione ed è perimetrata non con criteri organizzativi, bensì con riferimento a una specifica tipologia di entrate (le operazioni finanziate con risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale).

In altre parole, la GSA non è un soggetto giuridico diverso dalla regione, ma ne fa parte, essendoci una totale identità tra la GSA e la parte di regione che gestisce le risorse del perimetro sanità.

Ne discende che tutte le scritture economico patrimoniali che concernono la GSA rappresentano un riflesso della contabilità finanziaria e devono riguardare tutti i fatti di gestione inerenti alle operazioni finanziate con risorse destinate al SSR e intercorrenti fra la

singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari.

Tra i compiti della GSA riveste fondamentale importanza la redazione del bilancio di esercizio della GSA e del bilancio consolidato del SSR, nonché la predisposizione del bilancio preventivo economico annuale della GSA e del bilancio preventivo economico annuale consolidato del SSR.

Come è noto, la Regione Campania è stata soggetta al piano di rientro del disavanzo sanitario, ai sensi dell'art. 1, comma 174 della legge n. 311/2004, la cui disciplina è stata aggiornata ed integrata dalla l. n. 190/2009 (art. 2, commi 75 e ss.).

Nel 2009, inoltre, a causa del mancato adempimento degli obiettivi di rientro, la Regione è stata sottoposta al Commissariamento del settore sanitario, con la nomina del Commissario *ad acta*, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost. e dell'art. 4, comma 2, del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159.

L'Accordo per il piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Campania è stato siglato il 13 marzo 2007 (poi recepito con deliberazione della Giunta regionale - DGR 460 del 20 marzo 2007) e prevedeva una serie di interventi volti al recupero del disavanzo sanitario e alla concomitante riorganizzazione del SSR nel rispetto dell'erogazione dei LEA.

L'attuazione del Piano era originariamente triennale e prevedeva l'accesso ad un fondo transitorio per le Regioni in difficoltà (articolo 1, comma 796, lettera *b*, della legge finanziaria n. 266/2005). In seguito, la durata del piano è stata più volte prolungata, mediante piani operativi di «prosecuzione» (legge n. 191/2009, art. 2, comma 88).

In via generale, occorre precisare che erano previsti due tipi di obiettivi per il rientro dal disavanzo del settore sanitario: uno quantitativo, consistente nell'obbligo di rientro dal disavanzo economico-finanziario quantificato al livello di sistema sanitario regionale complessivo; uno qualitativo, consistente nella prova del raggiungimento di standard di erogazione dei LEA, sulla base di una tavola di indicatori (c.d. «griglia LEA», cfr. art. 1, comma 169 della legge n. 311/2004).

La Regione Campania ha raggiunto gli obiettivi economico-finanziari solo a distanza di molti anni ma, d'altro canto, i vari Tavoli tecnici hanno sempre ritenuto non raggiunti gli obiettivi di rientro in termini di qualità dei LEA.

Deve prendersi atto, tuttavia, che di recente sono stati raggiunti anche gli obiettivi previsti dalle «griglie LEA» e ciò ha consentito alla Regione Campania di fuoriuscire dal Piano di rientro, in applicazione dell'art. 2, comma 88 L. n. 191/2009 (in base al quale «a seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale»).

Difatti, sia il Tavolo di verifica degli adempimenti con il Comitato LEA del 13.11.2019 che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 28.11.2019 hanno espresso il proprio parere favorevole in merito al Piano triennale 2019-2021 approvato con decreto n. 94/2019 del Commissario *ad acta* recepito con delibera di Giunta regionale n. 586/2019.

In data 05.12.2019 vi è stato il via libera da parte del Consiglio dei ministri per l'uscita definitiva dal commissariamento ed il ripristino della gestione ordinaria regionale.

Tanto premesso, come rilevato nell'ambito della precedente parifica, al fine di ripianare il divanzo sanitario consolidato, residuo negli anni precedenti, pari a € 713.369.228,00, la Regione Campania ha effettuato nel 2017 una complessiva operazione di ripiano e revisione, da un lato: a) impiegando le «riserve» provenienti dagli anni precedenti – accantonate, sempre nel «perimetro sanitario», tramite la GSA –; b) utilizzando i patrimoni di ciascun ente sanitario, smobilitando risorse a vario titolo «rese disponibili» al sistema.

Il disavanzo oggetto di questa operazione è quello relativo allo *stock* delle perdite complessive accumulate nelle varie aziende sanitarie, come risultanti nel consolidato della sanità (art. 32 d.lgs. n. 118/2011).

La possibilità di raccogliere risorse dai patrimoni delle singole aziende sanitarie si è basata sul disposto dell'art. 30 del d.lgs. n. 118/2011, ritenendo possibile recuperare un credito di distribuzione a vantaggio del sistema sanitario, a titolo di «eccedenza» qualora nel patrimonio fossero rinvenibili risorse potenzialmente in grado di generare sopravvenienze attive.

Il credito è stato generato mediante un diretto storno delle risorse in una apposita voce denominata «Debiti vs. regione per somme disponibili per il rafforzamento patrimoniale delle AA.SS.». L'art. 30 del d.lgs. 118/2011 rubricato «Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN» prevede che «1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di

esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è resa disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009».

L'operazione di sistemazione contabile si è basata sui decreti del Commissario *ad acta* n. 41/2017 e n. 46/2018.

Senza entrare nello specifico della complessa operazione realizzata dalla Regione, in questa sede occorre rammentare che all'esito del giudizio di parifica degli esercizi 2017 e 2018 la Sezione ha ritenuto che l'operazione di sistemazione contabile realizzata dalla Regione (a mezzo della GSA) in realtà avesse, surrettiziamente, drenato risorse allocate in diverse aziende sanitarie nella Voce «A.IV dello Stato patrimoniale», per un ammontare complessivo di € 22.024.228,40.

Di conseguenza, riteneva di parificare parzialmente i rendiconti della Regione Campania del 2017 e del 2018, evidenziando la necessità di iscrivere un «maggior residuo attivo tecnico», avente natura «neutralizzatoria» degli effetti espansivi, sul risultato di amministrazione dell'Ente, per un importo complessivo pari ad euro 8.580.228,40, nei confronti di del Sistema Sanitario Regionale nonché di attivare un fondo rischi coerente con l'«onere di ripristino della autonomia imprenditoriale delle aziende sanitarie» per euro 22.024.228,40.

La Regione Campania, in sede di approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2017 con legge regionale n. 4 del 12 marzo 2020 e del Rendiconto generale per l'esercizio 2018 con legge regionale n. 5 del 12 marzo 2020 si adeguava a quanto stabilito dalla Sezione regionale di controllo.

L'amministrazione ha, altresì, rappresentato che in fase di predisposizione del bilancio d'esercizio 2018 della Gestione Accentrata Sanitaria, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 30/06/2020 - quindi temporalmente molto tempo dopo la rendicontazione 2018 - è stato accertato un utile di esercizio di circa euro 114 ML e che, con la citata deliberazione, una parte dell'utile d'esercizio, pari ad euro 22.024.228,40, è stata destinata alla ricostituzione delle riserve non distribuibili nei bilanci della Aziende Sanitarie che originariamente impiegate a copertura di perdite del bilancio consolidato.

Nella medesima Relazione di riscontro la Regione ha rassicurato di aver mantenuto il già menzionato accantonamento nella voce «altri accantonamenti» anche nel 2019.

Si riscontra, pertanto, l'avvenuta assegnazione alle Aziende interessate dell'intero ammontare delle risorse necessarie a ricostituire le riserve precedentemente utilizzate dalla Regione a titolo di ripiano perdite pregresse e pari a € 22.024.228 in conformità alle statuizioni della decisione n. 217/2019 della Sezione.

In conclusione, così come avvenuto nella precedente parifica, la Procura, al di là della correttezza contabile dell'intera operazione di ripiano del disavanzo pregresso, esprime perplessità dal momento che le rilevanti risorse provenienti dalla Regione-GSA ed utilizzate per il ripiano del debito pregresso potrebbero denotare una non corretta gestione delle stesse da parte della Regione-GSA che ha comportato la indebita sottrazione, negli anni, di risorse alle altre Aziende del Servizio Sanitario regionale al solo fine di creare una disponibilità di fondi «ulteriori» da utilizzare, come nel caso di specie, per la finalità di ripiano del disavanzo pregresso oppure per conseguire un diverso risultato di amministrazione (visto che la cassa della GSA (*recte*, il conto sanitario ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 118/2011) confluisce nella cassa generale del risultato di amministrazione).

Ne è prova il fatto che, come sopra ricordato, la Regione Campania - GSA nell'esercizio 2018 ha registrato un «utile» di 114 milioni di euro, somme la cui destinazione dovrebbe essere chiarita dai competenti Uffici regionali, in attesa anche del risultato relativo all'esercizio 2019. La Procura si riserva di svolgere i dovuti approfondimenti, nell'ambito della propria attività ordinaria, al fine di meglio comprendere il ruolo svolto dalla GSA nell'ambito del perimetro sanitario nonché i rapporti della Regione con So.Re.Sa. s.p.a. quale Centrale Unica dei Pagamenti (v. *infra*, par. n. 9).

6 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Per la Regione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (di seguito indicato come FCDE) accantonato per l'esercizio 2019 è pari ad € 431.875.679,40

La Sezione ha constatato, dall'esame dei documenti contabili, una sostanziale riduzione dell'importo del FCDE accantonato per l'esercizio 2019 e pari ad € 431.875.679,40 - in forza del principio contabile (v. § 3.3 del principio applicato, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) - rispetto alla quantificazione del medesimo fondo nel 2018 pari ad € 620.040.274,74.

Dal momento che sono emerse perplessità in ordine all'applicabilità del menzionato principio alla determinazione del FCDE a consuntivo, la Regione, nel fornire le richieste giustificazioni, ha anche affermato di essersi accorta di un errore materiale nella delimitazione del *cluster* impiegato ai fini dell'esclusione dall'accantonamento, avendo incluso tre capitoli (E00096, E00102 ed E00105, v. l'allegato 21 al rendiconto) concernenti entrate che non sono accertate sulla base delle stime del competente Dipartimento delle finanze, in quanto relative al recupero (sempre dell'IRAP e dell'Addizionale IRPEF) mediante ruoli o altre modalità e che pertanto *«andrebbero escluse dal cluster»*.

La Regione ha trasmesso un prospetto *excel* denominato *«FCDE corretto»* da cui risulta che, provvedendo alla rettifica ed includendo i suddetti crediti nella determinazione del FCDE e, al contempo, conservando l'incremento del 60% dell'accantonamento sul titolo III, il Fondo si attesterebbe su un valore di € 429.692.973,25, rispetto a quello già determinato in € 431.875.679,40.

Ciò premesso, la Procura condivide le osservazioni formulate dalla Sezione circa il rispetto del principio della veridicità, dell'attendibilità e correttezza dei documenti di bilancio, che impone comunque la correzione del descritto errore materiale e ciò indipendentemente dalla circostanza, meramente fattuale, della evidenziata riduzione del predetto accantonamento ad € 429.692.973,25. Difatti, la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione impone di evitare sia le sopravvalutazioni che le sottovalutazioni delle singole poste, *«che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo»* (v. postulato n. 5, allegato 1 al d.lgs. 118/11).

Nell'opera di ricostruzione, anche con l'ausilio della giurisprudenza costituzionale e contabile, della natura del FCDE e della sua funzione (anche per misurare, ove possibile, le conseguenze

sul conto di bilancio) la Sezione, in maniera condivisibile, stigmatizza l'orientamento della Regione che parrebbe consentire di escludere anche a consuntivo sia le entrate da manovre fiscali regionali aggiuntive, destinate alla sanità, che quelle libere. E ciò in base ad una sorta di finzione che consente di valutare come «certa» quella che invece ha pur sempre un valore di «stima», seppur attendibile, per la natura istituzionale del soggetto che la rende.

Tale interpretazione non appare in linea con la funzione tutoria degli equilibri di bilancio, che è propria del FCDE e, proprio per tale ragione, suscita anche dubbi di costituzionalità, circa la correttezza del suo fondamento, in rapporto agli artt. 81 e 97 Cost.

La Procura, pertanto, aderisce alla proposta di parificare con riserva il FCDE, permanendo dubbi sull'interpretazione del principio contabile § 3.3. seguita dalla Regione, che consentirebbe di non tener conto nella costruzione del FCDE, anche a consuntivo, dell'effettiva capacità di incasso delle entrate derivanti da manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità e libere, accertate sulla scorta delle stime del Dipartimento delle finanze.

7 FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE

PARTECIPATE E FONDO RISCHI PARTECIPATE

In base all'art. 21 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in caso di risultato di esercizio negativo l'ente deve effettuare un accantonamento nel risultato di amministrazione di un apposito fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, di importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La Regione ha accantonato, al 31/12/2019 a titolo di Fondo Accantonamento per perdite societarie la somma di € 14.332.291,00.

La Sezione, a seguito di specifica istruttoria, evidenziava delle discordanze tra le perdite inserite nel fondo ed i risultati 2019 di alcune società partecipate.

La Regione, quindi, ha rideterminato e riquantificato il Fondo Accantonamento per perdite societarie in € 13.918.485, con una variazione di € - 413.806, rispetto a quanto inizialmente indicato.

Per ciò che concerne, invece, la c.d. circolarizzazione dei rapporti credito/debito con le società partecipate, enti di diritto privato ed enti di diritto pubblico, occorre rilevare che la Regione ha accantonato, al 31.12.2019 a titolo di Fondo Rischi Partecipate la somma di la somma di € 9.413.020,97, a fronte di un differenziale di dati tra Organismi ed Ente Regione di € 26.647.339,32 (fra cui rientrano anche i disallineamenti con gli enti di diritto pubblico e privato).

L'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 prescrive che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell'ente territoriale deve, tra l'altro, riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La norma precisa che: *«la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie».*

Questa fondamentale verifica dei rapporti crediti/debiti reciproci tra enti territoriali e proprie partecipate assicura veridicità e trasparenza alle risultanze di bilancio attraverso la simmetria e la corrispondenza delle reciproche poste creditorie e debitorie.

Senza entrare nel merito delle prerogative della Regione, a cui spetta di valutare la congruità e la fondatezza delle pretese delle proprie società partecipate, dando a queste ultime il carattere della certezza che è necessaria per la rilevazione delle stesse in contabilità finanziaria, allo stato, permanendo dei disallineamenti per i quali non sono state reperite informazioni adeguate circa la copertura in bilancio, la Procura evidenzia che gli importi pretesi dalle società partecipate debbano ritenersi quantomeno passività potenziali, sussistendo un contenzioso latente che potrebbe generare, in futuro, ulteriore debito.

8 L'INDEBITAMENTO

Nella precedente relazione di parifica la Sezione aveva espresso dubbi sulla legittimità costituzionale delle leggi¹ che avevano consentito la contrazione di prestiti per far fronte al disavanzo sanitario per violazione dell'art. 119, sesto comma, Cost, che non consente l'indebitamento per spese che non siano di investimento, valutando non vi fossero sufficienti elementi di approfondimento della complessa operazione per poter ritenere sussistente il requisito della rilevanza ai fini della decisione di parifica, optando per l'apposizione di una riserva sulle poste del conto del bilancio impiegate per l'ammortamento del pertinente debito. La Procura condivide che vi siano ragionevoli perplessità sulla compatibilità delle leggi in questione con la richiamata norma costituzionale, e, ai fini dell'eventuale sottoposizione al giudice delle leggi della prospettata questione, di cui il Collegio ha espresso sostanziale e formale riserva, rileva che l'applicazione della sospetta disciplina ha una considerevole ricaduta sul bilancio in termini di onerosi interessi gravanti, con tassi elevati, sulla spesa 2019 e su quella dei prossimi anni, come anche espressamente rappresentato dalla Regione in sede di contraddittorio, con effetti che potrebbero ancor più giustificare una positiva valutazione di rilevanza nel caso la Sezione volesse, anziché parificare con riserva, promuovere il relativo giudizio incidentale dinanzi alla Corte costituzionale.

¹ Cfr. Sezione regionale di Controllo per la Campania, decisione n. 217/PARI/2019, pagg. 99-112.

9 FONDI ETEROFINANZIATI

La Corte costituzionale con la sentenza n. 149 del 2019, a seguito di una questione di legittimità costituzionale sollevata proprio dalla Sezione regionale di controllo per la Campania ha dichiarato incostituzionali due norme istitutive di appositi fondi del bilancio regionale, annualmente finanziati.

I fondi riguardavano il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio regionale e presso le Segreterie particolari del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei presidenti delle commissioni, del Presidente del Collegio dei revisori dei conti nonché per il personale in servizio le strutture organizzative del Consiglio regionale.

La Corte costituzionale ha accolto la questione, dichiarando la violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni (in particolare la violazione della competenza esclusiva statale sull'ordinamento civile del pubblico impiego) con riflessi negativi sulla legittimità della spesa, per violazione degli artt. 81 e 97 Cost.

Di conseguenza, con la deliberazione n. 172/2019/PARI, la Sezione ha ritenuto necessaria l'istituzione di un apposito credito di restituzione e un correlato fondo oneri.

La Regione, nelle controdeduzioni del 02.12.2019, ha comunicato di aver provveduto con delibera di Giunta regionale n. 585 del 21.11.2019 all'approvazione del disegno di legge di variazione del bilancio 2019-2021 prevedendo di iscrivere tra le entrate del bilancio regionale, esercizio 2019, un credito nei confronti del Consiglio regionale, quale organismo strumentale, pari a € 14.270.586,34, così come quantificato dalla Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Consiglio regionale nonché ad accendere un accantonamento nel «Fondo oneri» di pari importo.

In data 27.11.2019 il Consiglio regionale ha provveduto all'approvazione del già menzionato disegno di legge, poi trasfuso nella legge regionale n. 22/2019.

Al fine di verificare il concreto adeguamento alle statuizioni richiamate, con nota prot. 6443 del 24/09/2020 si è chiesto alla Regione ed al Consiglio di relazionare in merito.

La Regione con nota prot. PG2020/0459055 del 3.10.2020 (acquisita al prot. Cdc. n. 6668 del 5/10/20), ha confermato di aver accertato al capitolo E02553 il credito nei confronti del Consiglio regionale, per l'importo di euro 14.270.586,34, e di aver provveduto al relativo

accantonamento per la «finanza pubblica allargata», nella voce «*Altri Accantonamenti*», allegato 33 al Rendiconto.

Il Consiglio regionale, dal suo canto, con nota prot. n. 12972 del 5/10/20, ha preliminarmente enumerato i provvedimenti adottati e l'iter amministrativo seguito, fornendo, poi, «rassicurazioni» in merito alla conformazione alle prescrizioni di cui alla decisione di parifica n. 217.

In particolare, ha riferito di aver, in un primo momento, rideterminato l'ammontare degli emolumenti erogati negli ultimi dieci anni, dal 2019 a ritroso sino al 2009, in € 48.415.197,8 al lordo delle ritenute previdenziali e delle imposte.

Successivamente, però, ha ritenuto di dover rideterminare al ribasso la somma da restituire alla Regione, in euro 23.549.152,23.

La Procura osserva che le motivazioni addotte dal Consiglio a sostegno del riferito criterio di quantificazione forfettario e al «netto» delle ritenute erariali e previdenziali non sono condivisibili in quanto il recupero dell'indebito deve essere integrale e deve ricomprendere ogni posta in uscita dal bilancio della Regione, connessa alla corresponsione dell'emolumento illegittimo, ivi comprendendo anche quelle relative alle imposte e agli oneri previdenziali.

In definitiva, la somma da recuperare deve essere pari a € 48.415.197,8 al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali.

La Procura prende atto che in sede di udienza di pre-parifica la Regione ha dichiarato che procederà ad adeguare l'accertamento del credito e l'accantonamento a Fondo rischi nei limiti di € 48.415.197,80.

A tal proposito, la Procura si riserva di verificare, nell'ambito delle proprie competenze, che il Consiglio regionale abbia effettuato correttamente il calcolo delle somme da recuperare ed abbia iniziato effettivamente l'attività di recupero preoccupandosi di evitare che sulle stesse possa maturare la prescrizione con ogni conseguenza in ordine alla responsabilità erariale.

10 IL RUOLO DELLA SORE.SA. S.P.A.

Particolare attenzione meriterebbe, a parere della Procura, il ruolo assunto negli anni dalla società So.Re.Sa. spa.

Nell'ambito del polo sanitario, il Piano di razionalizzazione delle società partecipate indica la società So.Re.Sa. spa intestata al «Dipartimento Salute e risorse naturali».

Si tratta di una società costituita, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 28/2003, per consentire una gestione accentrata e razionale della spesa sanitaria (operazioni di consolidamento e risanamento della maturata debitoria del S.S.R. e per l'equilibrio di gestione corrente del debito della sanità).

Con successivi interventi di modifica e integrazione, il legislatore regionale ha ampliato oggetto sociale e funzioni della suddetta società:

- a) configurandola quale **centrale unica di acquisto**, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni, attrezzature sanitarie e servizi non sanitari delle ASL e delle AO;
- b) delegandola, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, come **centrale unica dei pagamenti** (CUP) delle ASL e delle AO per l'esercizio del servizio sanitario e dei debiti, regolarmente accertati;
- c) attribuendole il compito di assistere e supportare le ASL e le AO in materia di controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;
- d) ampliando le funzioni di committenza ben oltre il perimetro sanitario. L'art. 1, comma 28, della l.r. n. 16/2014 ha riconosciuto alla società il ruolo di generale «centrale di committenza/soggetto aggregatore» regionale.

Cosicché So.Re.Sa. aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati:

- alle ASL e AO;
- alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle *in house*, ad eccezioni di EAV s.r.l. (trasporto su ferro e accessori) e di Sviluppo Campania s.p.a.;
- agli enti strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma;

- agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

In particolare, a parere della Procura andrebbe adeguatamente approfondito il ruolo assunto quale centrale unica dei pagamenti delle ASL e delle AO per l'esercizio del servizio sanitario e dei debiti, regolarmente accertati dal momento che, ai sensi di legge, la Regione è sottoposta all'obbligo di trasferire per cassa alle singole Aziende sanitarie il finanziamento sanitario di competenza dell'esercizio attribuito con delibera regionale.

Infatti, l'art. 3 comma 7 del d.l. n. 35/2013 convertito con legge n. 64/2013 (come modificato dall'art. 1, comma 606, della legge 23.12.2014 n. 190) prevede che a decorrere dal 2015 la Regione eroghi al Servizio sanitario nazionale almeno il 95% delle somme spettanti a titolo di finanziamento del proprio servizio sanitario regionale e la restante quota deve essere erogata entro il 31 marzo dell'anno successivo (a decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95% e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo).

Era stato già auspicato nell'ambito del precedente giudizio di parifica che venissero effettuati i dovuti approfondimenti sulla misura del riparto del Fondo sanitario per ogni singola Azienda, sulla misura dei trasferimenti «diretti» ricevuti da ogni singola Azienda e sulla misura dei trasferimenti in favore di So.Re.Sa. s.p.a. da parte della Regione per conto delle singole Aziende sanitarie. Ciò anche per la verifica del rispetto della tempestività dei pagamenti che, come rilevato dalla Sezione, ancora vengono effettuati in tempi superiori a quelli previsti dalla legge.

11 DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso dell'anno 2019 sono state approvate n. 8 leggi regionali di riconoscimento debiti fuori bilancio per un importo complessivo pari a € 14.440.418,52.

La Procura osserva che, oltre ai debiti formalmente riconosciuti con le leggi appena richiamate, potrebbero sussistere ulteriori debiti approvati «tacitamente» per decorso dei 60 giorni di cui all'art. 73, comma 4 del d.lgs. 118/2011; conseguentemente, sarebbe stato necessario che la Regione producesse una quantificazione precisa al riguardo.

Senza poter entrare in questa sede sulla legittimità e correttezza delle procedure di riconoscimento, in particolare per ciò che concerne la tempistica adottata, deve farsi rilevare che non sempre la Regione ha adempiuto in questi anni all'obbligo di trasmissione alla competente Procura dei riconoscimenti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002. Deve darsi atto, tuttavia, che a partire dal 2020 si è registrata una decisa inversione di tendenza con la regolare e tempestiva trasmissione alla Procura contabile dei provvedimenti (espresi o taciti) di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

12 CONCLUSIONI

Sulla base delle risultanze contabili, come sopra esposte, dei dati forniti dalla Sezione del controllo e delle considerazioni che precedono, questa Procura, ritiene di poter affermare che la Regione Campania, con riferimento all'esercizio 2019, sta proseguendo in un percorso virtuoso di recupero del pregresso disavanzo che produce risultati di gestione delle risorse pubbliche tendenzialmente soddisfacenti, anche se non in tutti i settori di competenza e non sempre con identici esiti.

P.Q.M.

Il Procuratore regionale

CHIEDE

alla Sezione regionale di controllo di voler parificare il rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2019.

Napoli, lì 28 dicembre 2020

Il Procuratore regionale

Maurizio Stanco

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

